

# Il progetto non scritto

ANNA LO PRESTI

La mancanza di un progetto scritto o generico o in ogni caso non riconducibile alla previsione degli artt. 61 e 62, D.Lgs n. 276/2003 è equiparabile alla mancanza del progetto *tout court*?

In altri termini, un progetto che non soddisfi i requisiti legali determina la conversione, a norma dell'art. 69, n. 1 D.Lgs n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs n. 251/2004, del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione?

Prima di dare una risposta all'interrogativo di cui innanzi è opportuno individuare i requisiti richiesti dalla legge per la validità di un contratto a progetto.

L'art. 62, co. 1, D.Lgs n. 276/2003, relativo alla forma del contratto a progetto prevede: «*Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sul-*

*la esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 4».*

Dal testo della norma si desume che il contratto a progetto deve essere stipulato per iscritto e che gli elementi individuati – compreso l'indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso – devono essere presenti ai fini della prova.

E' certo che la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova e non della validità del contratto.

In mancanza di forma scritta, dunque, per il lavoro a progetto è ammessa la prova per testimoni ma unicamente quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004 ha ribadito che la forma del contratto a progetto è una forma richiesta *ad probationem* e non *ad substantiam actus*.

Seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto all'individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma

scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Ma vi è di più.

Considerando che l'art. 69, co. 1, D.Lgs 276/2003 prevede la conversione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle collaborazioni a progetto instaurate senza la individuazione di uno specifico progetto, è lecito chiedersi se l'ipotesi dell'assenza della forma scritta intesa sia come mancanza del contratto scritto, sia come mancata indicazione, nel contratto, del progetto, possa essere equiparata alla mancata individuazione del progetto e comporti le medesime conseguenze.

Ciò in quanto l'individuazione del progetto appare impossibile in assenza di una formalizzazione scritta del contratto.

In realtà l'assenza della forma scritta del contratto e dell'indicazione del progetto nel contratto non è sufficiente per operare la conversione automatica del rapporto.

Tale situazione tuttavia si presenta pericolosamente vicina all'ipotesi di assenza di progetto. In questo caso, il Giudice non fonderà la propria decisione di convertire il rapporto sul dato meramente formale dell'assenza

della forma scritta del progetto ma da quella assenza potrà agevolmente risalire – salvo prova contraria – all’insistenza del progetto.

L’ipotesi del contratto a progetto non scritto è stata sottoposta all’esame della giurisprudenza di merito.

In particolare, il Tribunale di Milano è stato investito dal ricorso presentato da un lavoratore il quale sosteneva di aver stipulato un contratto di lavoro di natura subordinata (prodotto in atti) a tempo indeterminato e part-time per lo svolgimento di mansioni di grafico, di essere stato poi informato dal datore di lavoro che il suo rapporto lavorativo doveva intendersi come collaborazione coordinata a progetto senza che gli venisse fatto firmare alcunché, di essere stato licenziato verbalmente, di aver ricevuto, solo dopo la risoluzione del rapporto, una busta paga modellata sulla pretesa collaborazione a progetto. Il tutto per far dichiarare l’illegittimità del comportamento datoriale e chiedere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato.

In sostanza, nel caso di specie, la società, dopo aver pattuito e sottoscritto un contratto di lavoro di natura subordinata, aveva tentato di riqualificarlo, “a voce”

come contratto di collaborazione a progetto. Altrettanto oralmente, si era poi liberata del lavoratore.

Non solo. La contumacia della convenuta non permetteva di acquisire alcuna prova riguardo a tale presunto successivo accordo definito dal giudice un “fantomatico contratto di collaborazione a progetto”.

L’inevitabile conseguenza del mancato assolvimento dell’onere probatorio è stato il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e del relativo trattamento economico ( Tribunale di Milano 23 marzo 2006 n. 836).

Diversa, ma non nelle conclusioni cui giungono i giudici di merito, è invece l’ipotesi del contratto di lavoro a progetto privo dell’indicazione di un progetto o programma di lavoro, dovendo questo essere contenuto in un allegato, mai consegnato, da redigere dopo una definizione delle attività con il cliente.

Il caso specifico è quello di un lavoratore il quale sosteneva di aver lavorato per una società con mansioni di responsabile installazione e gestione di software; di aver sottoscritto un contratto di lavoro a progetto nel quale peraltro non era indicato alcun progetto o programma di lavoro, ma veniva semplicemen-

te richiamato un allegato al contratto che non gli era, poi, mai stato consegnato. Nel contratto non era stato neppure indicato il termine finale del rapporto.

Di fatto il rapporto si era in realtà configurato come di lavoro subordinato, fungendo il ricorrente da responsabile di un team di lavoro che si distaccava presso le società clienti della convenuta, riceveva direttive per il lavoro direttamente dal Presidente della società convenuta e doveva relazionare periodicamente sullo stato delle attività in svolgimento, doveva osservare un determinato orario di lavoro. Il tutto supportato da un’adeguata documentazione allegata.

Costituendosi in giudizio, la società cercava di confezionare a posteriori l’allegato del contratto e di dimostrare l’esistenza del progetto del collaboratore. Senza tuttavia alcun esito.

Sul punto, infatti, il giudice di merito, stabilendo un’equazione tra la predefinizione del progetto e l’individuazione di uno specifico progetto ex art. 69, co. 1., D.Lgs n. 276/2003, rilevava come il progetto non ci fosse stato al momento della stipula, né successivamente. Per poi concludere per la conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato fin dall’origine.